REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto d'iniziativa delle Strutture dirigenziali che non ha oneri finanziari)

Seduta del 17-03-2017 **DELIBERAZIONE N. 86**

OGGETTO: REGOLAMENTO (CE) N° 854/2004. PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE DELLO SPECCHIO D'ACQUA PROSPICIENTE IL COMUNE DI TERMOLI DESTINATO ALLA PRODUZIONE DIMITILI RICHIESTA DAL SIG. CANNARSA BASSO, RESIDENTE IN VIA DANUBIO 34 A TERMOLI (CB), IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI PESCA SAN BASSO SOC. COOP. CON SEDE LEGALE IN PIAZZA DEI PESCATORI A TERMOLI (CB) - CODICE AZIENDA 078CB204.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno diciassette del mese di Marzo dell'anno duemiladiciassette nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	FACCIOLLA VITTORINO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
4	VENEZIALE CARLO	ASSESSORE	Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

VISTA la proposta di deliberazione n. 116 inoltrata dal SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - MICHELE COLITTI, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;
lett. c): del visto, del Direttore Generale per la Salute, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale medesima e della proposta al PRESIDENTE DI LAURA FRATTURA PAOLO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso a Unanimità,

DELIBERA

- di approvare, ai sensi del Regolamento CE 854/2004, la classificazione quale zona "A" dello specchio di acqua marina destinata all'allevamento di *Mytilus galloprovincialis* sito in area demaniale marittima del Comune di Termoli (CB), in concessione alla ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI PESCA SAN BASSO Soc. Coop., con sede legale in Piazza dei Pescatori a Termoli (CB) - codice azienda 078CB204, delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:

Vertice A: 42°02'29"N ; 14°55'52"E
Vertice B: 42°02'17"N ; 14°55'48"E
Vertice C: 42°02'19"N ; 14°56'51"E
Vertice D: 42°02'06"N ; 14°56'49"E

- di demandare al Servizio Veterinario della ASREM l'attuazione del programma di sorveglianza delle suddette zone individuando, mediante coordinate geografiche, una o più stazioni di campionamento rappresentative per le aree di produzione di cui al presente provvedimento, secondo le procedure di cui al Regolamento CE 854/2004 ed alle "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" per i parametri batteriologici, biotossicologici e chimici previsti, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise;

- di demandare al Servizio Regionale di Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare la trasmissione del presente atto all'Asrem, all'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise, Servizio Regionale Coordinamento e gestione delle politiche europee per l'agricoltura acquacoltura e pesca-attività venatoria**,** nonchè Servizio Regionale Tutela ambientale al fine di includere la zona di produzione di cui al presente provvedimento nei programmi di monitoraggio ambientale finalizzati alla loro tutela e miglioramento, ai sensi del D.L.vo 152/06 e successive modifiche.

- sono a carico della ditta ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI PESCA SAN BASSO Soc. Coop, con sede legale in Piazza dei Pescatori a Termoli (CB), tutti gli oneri relativi alla logistica necessari per l'espletamento del programma di sorveglianza predisposto dal Servizio Veterinario della ASREM.

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Regolamento (CE) N° 854/2004. Procedura di classificazione dello specchio d'acqua prospiciente il comune di Termoli destinato alla produzione dimitili richiesta dal sig. Cannarsa Basso, residente in Via Danubio 34 a Termoli (CB), in qualità di legale rappresentante della ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI PESCA SAN BASSO Soc. Coop. con sede legale in Piazza dei Pescatori a Termoli (CB) - Codice azienda 078CB204.

PREMESSO che il Regolamento CE n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, all'allegato II capo I, prevede che l'autorità competente (A.C.) provveda alla classificazionedelle zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano, fissandone l'ubicazione e i confini delle stesse zone;

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo Regolamento CE, l'Autorità Competente (A.C.) classifica le zone sulla base dei requisiti sanitari dei molluschi bivalvi raccolti nelle stesse zone, attraverso gli indici di contaminazione fecale (E. coli), in:
- Zone di classe A. Le zone in cui possono essere raccolti i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, con livelli di E. coli non superiori a 230 MPN per 100 gr di polpa e liquido intervalvare ai sensi del Reg. CE n. 2073/2005;
- Zone di classe B. Le zone in cui i molluschi bivalvi vivi sono raccolti ed avviati al consumo umano previo trattamento depurativo obbligatorio o stabulazione al fine di soddisfare i requisiti previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi bivalvi raccolti in tali zone non devono superare, nel 90% dei campioni, i 4600 E. coli per 100 gr di polpa e liquido intervalvare e, nel restante 10% dei campioni, i molluschi bivalvi vivi non devono superare i 46000 E. coli per 100 gr di polpa e liquido intervalvare;
- Zone di classe C. Le zone in cui i molluschi bivalvi sono raccolti e avviati al consumo previo trattamento obbligatorio di lunga stabulazione, per soddisfare i requisiti sanitari previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi vivi provenienti in tali zone non devono superare livelli di E. coli di 46000 per 100 gr. di polpa e liquido intervalvare;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Regionale n. 513 del 18 luglio 2011 è stata recepita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.854/2004 e del Regolamento (CE) n.853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi (Repertorio atti n.79 /CSR del 8 luglio 2010); questa intesa fornisce indicazioni circa le prescrizioni contenute nella vigente regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei molluschi bivalvi.

Preso atto che con Delibera di Giunta Regionale n. 371 del 1/08/2014, la Regione Moliseha provveduto alla classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi ai sensi del citato Regolamento CE del 29 aprile 2004, n. 854;

Vista l'istanza,trasmessa per il tramite del Dipartimento Unico della PrevenzioneASREM - U.O.C. Igiene degli alimenti di origine animale - ed acquisita con n. prot. 30573 del 17/03/2016,del sig. Cannarsa Basso, residente in Via Danubio 34 a Termoli (CB), in qualità di legale rappresentante della ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI PESCA SAN BASSO Soc. Coop.con sede legale in Piazza dei Pescatori a Termoli (CB) - codice azienda 078CB204, tesa ad ottenere la classificazione delle acque marine, esclusivamente per la produzione di *Mytilus galloprovincialis,* site nel comune di Termoli (CB), concessione demaniale n. 06 del 18 luglio 2012, delimitate dalle seguenti coordinate geografiche:

Vertice A: 42°02'29"N - 14°55'52"E
Vertice B:42°02'17"N .- 14°55'48"E
Vertice C: 42°02'19"N - 14°56'51"E
Vertice D: 42°02'06"N - 14°56'49"E

Considerato che, con nota Prot. n. 8404 del 26 gennaio 2017, la Regione Molise - IV dipartimento

Governo del territorio, mobilità e risorse naturali - Servizio difesa del suolo, opere idrauliche e marittime ha comunicato all'ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI PESCA SAN BASSO Soc. Coop la pubblicazione della domanda di proroga dell'atto di concessione demaniale marittima, tramite avviso sull'Albo pretorio online e sul B.U.R.M. della Regione;

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario dell'ASREM, del 08 febbraio 2017 acquisita alprot. n. 21155 del 22 febbraio 2017, con la quale si esprime, sulla base dei campionamenti effettuati, parere favorevole per la classificazione in zona "A" delle zone di mare sopra richiamate, in concessione all'ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI PESCA SAN BASSO Soc. Coop;

Vista l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal Dipartimento Unico della Prevenzione - U.O.C. Igiene degli alimenti di origine animale - dell'ASREM, acquisita al Prot. n. 21370 del 22 febbraio 2017;

Visto il Reg. (UE) 2015/2285 della Commissione dell'8 dicembre 2015 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda taluni requisiti per i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini, nonché l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

Ritenuto, pertanto, di dover classificare le acque marine della suddetta area in zona "A" ai sensi del Reg. CE 854/04, in concessione alla ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI PESCA SAN BASSO Soc. Coop, con sede legale in Piazza dei Pescatori a Termoli (CB),per l'esercizio di un impianto di molluschicoltura nello specchio di acqua marina sito in area demaniale marittima del Comune di Termoli (CB), delimitati dalle seguenti coordinate geografiche:
Vertice A: 42°02'29"N ; 14°55'52"E
Vertice B: 42°02'17"N ; 14°55'48"E
Vertice C: 42°02'19"N ; 14°56'51"E
Vertice D: 42°02'06"N ; 14°56'49"E

TUTTO CIÒ' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di approvare, ai sensi del Regolamento CE 854/2004, la classificazione quale zona "A" dello specchio di acqua marina destinata all'allevamento di *Mytilus galloprovincialis* sito in area demaniale marittima del Comune di Termoli (CB), in concessione alla ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI PESCA SAN BASSO Soc. Coop, con sede legale in Piazza dei Pescatori a Termoli (CB) - codice azienda 078CB204, delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:

Vertice A: 42°02'29"N ; 14°55'52"E
Vertice B: 42°02'17"N ; 14°55'48"E
Vertice C: 42°02'19"N ; 14°56'51"E
Vertice D: 42°02'06"N ; 14°56'49"E

- di demandare al Servizio Veterinario della ASREM l'attuazione del programma di sorveglianza delle suddette zone individuando, mediante coordinate geografiche, una o più stazioni di campionamento rappresentative per le aree di produzione di cui al presente provvedimento, secondo le procedure di cui al Regolamento CE 854/2004 ed alle "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" per i parametri batteriologici, biotossicologici e chimici previsti, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise;

- di demandare al Servizio Regionale di Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare la trasmissione del presente atto all'Asrem, all'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise, al Servizio Regionale Coordinamento e gestione delle politiche europee per l'agricoltura acquacoltura e pesca-attività venatoria, nonchè al Servizio Regionale Tutela ambientale al fine di includere la zona di produzione di cui al presente provvedimento nei programmi di monitoraggio ambientale finalizzati alla loro tutela e miglioramento, ai sensi del D.L.vo 152/06 e successive modifiche.

- sono a carico della ditta ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI PESCA SAN BASSO Soc.

Coop, con sede legale in Piazza dei Pescatori a Termoli (CB), tutti gli oneri relativi alla logistica necessari per l'espletamento del programma di sorveglianza predisposto dal Servizio Veterinario della ASREM.

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web.

SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MICHELE SERAGO

Il Direttore
MICHELE COLITTI

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82